



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 08 AGOSTO 2023

Udienza del 02 agosto 2023

**01.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **CERRI CIUMMEI Stefano**
- Sig. **TRAPPETTI Francesco**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Sono Presenti:

- Avv. Massimo Rosi   Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine   Componente

Con due diversi atti di differimento relativi al procedimento n. 109/22-23 la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

**CERRI CIUMMEI STEFANO:** *per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., art. 1 del Regolamento Giurisdizionale, assunto un comportamento gravemente protestatario nonché violento nei confronti del primo arbitro durante la gara di Serie C Maschile del 20/05/2023 tra il NARNI 2021 e la NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO, colpendo il detto primo arbitro, dapprima, alla fine del 4° Set, con uno schiaffo e poi, immediatamente dopo, all'inizio del 5° Set, con il pallone di gioco lanciato con forza.*

e di

**TRAPPETTI FRANCESCO:** *per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., art. 1 del Regolamento Giurisdizionale, assunto un comportamento gravemente offensivo, minaccioso nonché violento nei confronti del primo arbitro durante la gara di Serie C Maschile del 20/05/2023 tra il NARNI 2021 e la NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO, impedendo al detto primo arbitro di scendere dal seggiole nonché colpendo con forza il medesimo alle gambe durante il 5° set.*



Il Tribunale Federale con provvedimento del 10/07/2023 deliberava di procedere all'apertura del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 02/08/2023 in videoconferenza

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura l'avv. Marco Rossini, l'incolpato Francesco Trappetti personalmente ed il suo difensore avv. Enrico Panfilì; nessuno compariva per l'altro incolpato sig. Stefano Cerri Ciummei.

Il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta dell'incolpato Francesco Trappetti, formulata dal suo difensore ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., individuando la sanzione da comminare in sette giornate di sospensione da ogni attività federale; per l'incolpato Cerri Ciummei, esponeva i capi di imputazione di cui al deferimento, e ritenuta accertata la responsabilità disciplinare chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi nove.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Letti gli atti ed esaminati i documenti, dopo aver ascoltato la relazione del rappresentante della Procura Federale e la difesa dell'incolpato Trappetti;

#### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dal comunicato inviato a mezzo PEC il 25/5/2023 alla Procura Federale, da parte del Giudice Sportivo Regione Umbria, avv. Ilaria Santi, con il quale era segnalato che gli incolpati nel corso della gara di serie C maschile indicata negli atti di deferimento, avevano tenuto un comportamento altamente offensivo e violento nei confronti dell'UDG di gravità tale da esorbitare dalla propria competenza.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti, veniva trasmessa, in data 12/06/2023, la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

In data 22/06/2023 il Trappetti, tramite il proprio difensore, faceva pervenire alla Procura una memoria difensiva nella quale contestava la gravità dei fatti ascritti al proprio cliente e successivamente inviava istanza di patteggiamento.

Nessuna difesa perveniva da parte dell'altro atleta incolpato.

Questo Tribunale, in merito alla posizione del Trappetti, prende atto dell'accettazione della proposta di patteggiamento da parte della Procura e, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, dichiara



l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come e riportata in dispositivo.

Riguardo alla posizione dell'altro incolpato Cerri, ritenuti provati i fatti di cui all'atto di deferimento in base alla documentazione in atti ed in assenza di difesa da parte dell'incolpato, condivide le conclusioni della Procura Federale in ragione della gravità delle violazioni disciplinari perpetrate che si sono manifestate in atti di violenza fisica e morale in danno dell'Ufficiale di Gara

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Francesco Trappetti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di sette giornate;
- a carico del sig. Stefano Cerri Ciummei, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi nove.

Roma, 3 Agosto 2023

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 agosto 2023

